

Allegato "C" atto raccolta numero 46126
NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

* * * * *

Patto Territoriale Polis - S.r.l. a scopo consortile

* * * * *

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1

E' costituita in Monopoli la Società a responsabilità limitata a scopo consortile con la denominazione "Patto Territoriale Polis del Sud - Est Barese - S.r.l. a scopo consortile in sigla Polis S.r.l. a s. c."

Art.2

- La Società ha sede legale in Monopoli e, per decisione dei soci, può istituire altrove, sia in Italia che all'estero, nonché sopprimere, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici e depositi.

- Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Ciascun socio ha l'onere di notificare alla Società l'eventuale cambiamento del proprio domicilio.

Art.3

- L'oggetto della Società è costituito dalla seguente attività, da svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio:

-il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale del Sud - Est Barese denominato "POLIS" e dei successivi Protocolli aggiuntivi e rimodulazioni, secondo le finalità previste dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica sulla disciplina dei Patti Territoriali nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per la promozione e valorizzazione del Territorio

-realizzare, recuperare e valorizzare opere ed infrastrutture di limitate dimensioni preferibilmente nel quadro delle iniziative destinate allo sviluppo locale;

La Società potrà in via non prevalente ed al solo fine di realizzare gli scopi sociali:

-rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

-attivare risorse finanziarie per Consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e Comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso ad eventuali sovvenzioni globali;

-attivare risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto;

-assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;

-verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;

-verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato il Patto;

-promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;

-assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione dei patti.

-individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività economiche nell'area:

-attivare specifici protocolli d'intesa da stipulare con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini di conseguire gli obiettivi del rafforzamento delle condizioni di sicurezza;

-promuovere accordi tra i soggetti pubblici, finalizzati ad individuare adempimenti di rispettiva competenza e ad adottare atti, limitatamente alle aree -di cui alla lettera f) del comma 203 dell'articolo 2 della legge 662/96, in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità;

-attuare azioni di erogazione di servizi reali alle Piccole e Medie Imprese non altrimenti reperibili sul mercato o attraverso modalità innovative;

-attuare azioni di sostegno agli investimenti delle Piccole e Medie Imprese attraverso la concessione di aiuti e favorendo l'accesso al mercato dei capitali;

-realizzare attività di sensibilizzazione degli operatori locali, pubblici e privati ad azioni di qualificazione, recupero, conservazione e valorizzazione di beni e risorse ambientali, naturali, artistiche, culturali, ecc., a livello locale;

-promuovere e verificare l'attuazione di programmi integrati di sviluppo a livello locale, anche in attuazione degli altri strumenti di programmazione negoziata, di cui alla normativa nazionale e comunitaria;

-coordinare le politiche territoriali dei Comuni per lo sviluppo socio economico ed ambientale e per l'occupazione;

-elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali o di infrastrutture territoriali produttive di reddito;

-orientare ed assistere le imprese nell'individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;

-procedere alla verifica di fattibilità tecnica economica finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;

-promuovere iniziative industriali, artigianali, commerciali e dei servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività

imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo

dell'imprenditoria giovanile:

- promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di contratti di programma, programmi operativi (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;

- svolgere attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

- promuovere iniziative attuative di programmi di cooperazione regionali ed interregionali con particolare riguardo alla cooperazione nord-sud a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1. Comma 73 della legge 28 dicembre 1995 n.549;

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie ed economiche, sia attive che passive, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili;

- assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati;

- assumere mutui passivi, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni proprie o di terzi;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque tipo aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

- acquistare, cedere, concedere ed accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico e restano espressamente escluse la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti d'impresa.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società si riserva di beneficiare, per lo svolgimento delle proprie attività, di tutte le provvidenze finanziarie, agevolative, contributive e fiscali previste da leggi regionali, statali, comunitarie ed internazionali vigenti e future.

Art.4

- La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilatrenta (31.12.2030) e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

Art.5

- Il capitale sociale è fissato in euro centocinquantamilaquattrocentotredici/79 (euro 150.413,79), ripartito tra i soci ai sensi dell'art.2468 c.c., e potrà per decisione dei soci essere aumentato o ridotto ai sensi degli artt.2481 e seguenti c.c.

- Salvo il caso ex art.2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci, che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c.

- La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art.6

La quota di partecipazione degli Enti Pubblici non potrà in ogni caso essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Ogni altro socio può sottoscrivere quote non superiori al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Art.7

Potranno essere soci le Collettività locali pugliesi, Enti Territoriali, le Associazioni di categoria (imprenditori, lavoratori, professionisti ed altre), Enti Pubblici anche non economici, Istituti e Società di Credito, Università e Istituti di ricerca, formazione e innovazione tecnologica, consorzi e/o società da queste partecipate e in genere tutti i soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo nella promozione dello sviluppo del territorio.

In considerazione dello scopo consortile della società, se la partecipazione alla stessa di uno o più nuovi soci favorisce il raggiungimento dello scopo sociale, l'assemblea con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria, può deliberare di aumentare il capitale sociale escludendo o limitando il diritto di opzione dei soci, per riservarne la sottoscrizione, in tutto o in parte, ad uno dei soggetti avente i requisiti per l'ammissione a socio.

Art.8

I soci devono versare nella cassa sociale ex articolo 2615 ter del codice civile, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, i contributi e le garanzie fidejussorie (se e quando richieste) necessarie allo svolgimento delle attività sociali di interesse generale, nella misura e con le modalità di volta in volta determinate dall'organo amministrativo e approvate dall'assemblea ordinaria.

L soci che richiedono alla società prestazioni specifiche di loro interesse devono rifondere integralmente le spese da que-

sta sostenute, oltre ad anticipare i fondi eventualmente richiesti. Le spese sostenute dalla società per svolgere attività nell'interesse di più soci sono sostenute dagli interessati in misura proporzionale all'utilità di ciascuno o, se questa non è quantificabile, in misura uguale e con gli anticipi di cui sopra.

Le soci rispondono in proprio per l'attuazione degli impegni assunti per la realizzazione delle azioni di sviluppo locale cui aderiscono.

Art.9

- La partecipazione di ciascun socio è determinata in misura proporzionale al rispettivo conferimento.

- I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ed a questa è limitata la responsabilità di ciascun socio.

Art.10

1. Le partecipazioni sono liberamente divisibili e trasferibili per successione a causa di morte ed a titolo di liberalità nonché, per atto tra vivi a titolo oneroso, soltanto a favore del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti del socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

2. Pertanto il socio che intende alienare, in tutto od in parte, la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo.

Tale offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine designato dai cessionari.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai

soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

4. Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto innanzi prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto al libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

TITOLO III RECESSO DEI SOCI

Art.11

- Il socio può recedere dalla Società nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge nonché per giusta causa accertata dall'Arbitro di cui all'articolo 32 che segue.
- Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'Organo Amministrativo ed agli altri soci entro trenta giorni dal deposito nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittimi ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro trenta giorni da quello in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto stesso.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera od il fatto che legittimano il diritto di recesso.

Per quanto riguarda il rimborso delle partecipazioni per cui viene esercitato il diritto di recesso e la determinazione del loro valore si applicano le norme di cui al 3° ed al 4° comma dell'art.2473 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nei casi previsti dall'ultimo comma del detto art.2473 c.c.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art.12

- La Società è amministrata da un organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque unità.

Art.13

- I componenti dell'organo amministrativo:
 - possono essere scelti anche fra non soci tra coloro i quali hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, aziende pubbliche o private.
 - la nomina deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti
- restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il perio-

do determinato pari ad un triennio.

- sono rieleleggibili e soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 c.c., salva espressa deroga.

- Agli Amministratori

spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

- I soci possono, inoltre, assegnare agli Amministratori un'indennità annuale.

Art.14

- Il Consiglio di Amministrazione, qualora i soci non vi abbiano provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

ed eventualmente uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

- Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.15, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

- La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

- In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art.15

- In caso di richiesta di tre amministratori ed in tutti i casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In tal caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

- La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nomina-

ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima.

- Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'Ordine del Giorno.

- Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed all'organo di controllo ed il revisore, se nominati.

- In assenza del Presidente e di Vice-Presidenti la riunione è presieduta dal Consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

- Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

- In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

- Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere trascritto nel Libro dei verbali delle decisioni degli amministratori.

- E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.16

- L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dei soci.

- Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

- L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Società.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art.17

- La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina -

TITOLO VI

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E CONTROLLO DEI SOCI

Art.18

- Gli Amministratori sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento della Società ai sensi dell'art.2476 c.c.

Art.19

- I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI

Art.20

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle norme di funzionamento della Società nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili nonché il bilancio di previsione
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo che avviene su presentazione di lista;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del Revisore che avviene su presentazione di lista;
- d) le modificazioni delle norme di funzionamento della Società;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione -

Art.21

- Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.
- Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.22

- Salvo quanto previsto al successivo art. 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del

consenso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

- La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art.28.

- Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

- Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

Art.23

- Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle norme di funzionamento della Società oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art.24

- L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio di uno degli enti locali soci.

- In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero trasmesso con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

- Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

- Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano presenti od informati, e nessuno

si opponga alla trattazione dell'argomento.

- Se gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti da trattarsi nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Art.25

- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore più anziano di età.

- In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art.26

- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, nella quale deve essere specificato il nome del rappresentante e che deve essere conservata dalla Società.

- La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art.27

- Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

- Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

- Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art.22 ed in esso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

- Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico dal Notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art.28

- L'Assemblea di ogni tipo è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento dei soci rappresentanti almeno la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale intervenuta. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale avente diritto di voto.

- Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni delle norme di funzionamento della Società, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

- Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o le altre norme di funzionamento della Società che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

TITOLO IX
ORGANO DI CONTROLLO

Art.29

- I soci nominano un organo di controllo costituito da un componente unico o da un collegio di tre membri sindaci effettivi e due supplenti, al quale viene attribuito, se non diversamente stabilito in sede di nomina, anche il controllo legale dei conti della società.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i componenti l'organo di controllo devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

Per il resto si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile in tema di società per azioni.

Il presidente dell'organo di controllo è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio.

I componenti l'organo di controllo sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei componenti l'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I componenti l'organo di controllo sono rieleggibili.

Il compenso dei componenti l'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

I componenti l'organo di controllo possono essere revocati con decisione dei soci, a maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale, e comunque solo in presenza di una giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente dell'organo di controllo, subentrano i supplenti in ordine di età nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma, c.c.. Si applica l'art. 2401 c.c.; in caso di cessazione del presidente,

la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 c.c.

Le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I componenti l'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art.30

- Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO X

BILANCIO ED UTILI

Art.31

- Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

- Il bilancio di esercizio, redatto a sensi di legge, deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di centoottanta giorni da tale chiusura quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, chiaramente segnalate dall'Organo Amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt.2478 bis e 2364 c.c. Quindici giorni prima dell'assemblea lo stesso bilancio verrà inviato ai singoli soci utilizzando qualsiasi forma di comunicazione ivi inclusa la posta elettronica.

- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno utilizzati per fini consortili e/o sociali.

- Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo amministrativo provvede a redigere il bilancio di previsione per l'esercizio successivo da sottoporre alla decisione dei soci.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.32

- La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

- In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

- L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e, in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.33

Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della società e dei suoi organi, l'organo amministrativo ha la facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

La copia della proposta relativa alle deliberazioni di cui al presente articolo dovrà essere portata a conoscenza dei soci, anche attraverso il deposito nella sede sociale dal quale risulti inequivocabilmente l'informazione, almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento dell'Assemblea

TITOLO XII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.34

- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro dovrà decidere, entro tre mesi dalla nomina, in via irrituale secondo equità e senza formalità e determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

- Le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.
- Sono soggette alle disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

- Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

- La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, spettando ai soci assenti o dissenzienti l'esercizio, entro i novanta giorni, del diritto di recesso.

- Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

NORME FINALI

Art. 35

Il presente statuto prevede e comunque deve essere interpretato nel senso che

1)

non è consentito in deroga all'articolo 2475 codici civile prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci ed inoltre espressamente prevede

2)

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Restano fermi altri obblighi e divieti in materia di società a partecipazione pubblica

F.to: Orazio Freni - Roberto Carino notaio